

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)  
Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI  
Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



**TRIBUNALE DI MODENA**

**RICORSO CONGIUNTO PER SEPARAZIONE CONSENSUALE DEI CONGIUGI**

**EX ART. 158 CC. E 706 E SS. CPC.**

ooo

I sottoscritti

- [REDACTED], con l'avv. Gianni Casale, giusta procura in calce al presente atto

e

- [REDACTED], con l'avv. Gianni Casale, giusta procura in calce al presente atto

**PREMESSO**

- che in data ... gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario (o civile) in ... (all.1);

- che il matrimonio è stato trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di ... al n. ... parte ... serie ... ufficio ... ;

- che i sottoscritti coniugi hanno adottato all'atto del matrimonio il regime patrimoniale della ... (comunione dei beni / separazione dei beni);

- che dalla loro unione in data ... è nato il figlio ..., mentre il ... è nata la figlia ... minorenni (all.2);

- che da tempo la comunione e l'armonia sono venute meno a causa di insanabili incomprensioni tra i coniugi, così da indurli a porre fine alla loro convivenza;

- che i coniugi, preso atto dell'irreversibilità della crisi e dell'impossibilità di ricostruire il rapporto coniugale, sono addivenuti in modo concorde e partecipato alla determinazione di formalizzare, anche nell'interesse dei

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



figli minori, la loro separazione regolandone consensualmente i diversi aspetti;

- che il sig. ██████ lavora come operaio, e che la sig.ra ██████  
██████ lavora anch'essa come operaia,

Tutto ciò premesso e ritenuto, i ricorrenti ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, hanno convenuto che la separazione sia regolata da accordi condivisi e che preliminarmente intendono stipulare all'interno del presente atto un

**PATTO DI LEALTA' GENITORIALE**

che prevede

- che i genitori riconoscono che il presente atto di separazione rappresenta un atto importante ma modificativo unicamente dell'aspetto che riguarda la coppia coniugale mentre viene lasciato integro il concetto di coppia genitoriale assolutamente impermeabile a qualsiasi dissapore di natura personale;
- che i genitori si impegnano concretamente affinché venga valorizzata la reciproca figura genitoriale omettendo ogni forma di svilimento concreto attraverso espressioni verbali deleterie per la serenità figliale o con comportamenti mentalmente abusanti volti a generale disamore verso l'altro genitore;
- che i genitori si impegnano a non ostacolare mai le comunicazioni con i figli ma, anzi, a stimolarle e favorirle in qualsiasi modo anche attraverso la tecnologia (telefono, video chiamata, collegamenti web, ecc...);

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



- che entrambi i genitori si impegnino a condividere ogni decisione che riguardi lo sviluppo psico-fisico della prole senza alcuna eccezione ritenendolo il bene supremo del loro accordo;
- che entrambi i genitori si impegnano a partecipare in modo congiunto ad ogni evento importante della vita dei figli (comunione, cresima, compleanni, rappresentazioni scolastiche, colloqui scolastici) al fine di garantire quell'importante vicinanza genitoriale necessaria alla serenità dei minori;
- che entrambi i genitori raccolgono preciso impegno ed obbligo a far mantenere alla prole concreti e civili rapporti con i nonni materni e paterni e favorirne gli incontri senza apporre alcuna difficoltà;
- che entrambi i genitori s'impegnano affinché le future figure affettive che verranno a far parte della vita di entrambi i genitori, assicurino ai minori un rapporto sereno nei futuri nuclei familiari che andranno a costituirsi;
- che entrambi i genitori s'impegnano a non permettere che future figure affettive rappresentate da prossimi compagni o mariti possano intromettersi nelle decisioni dei minori condizionandone lo sviluppo psico-fisico degli stessi consapevoli che ogni decisione non potrà in nessun caso essere delegata a terze persone con una formale intromissione nel rapporto genitoriale originario;
- che entrambi i genitori s'impegnano a non sottrarre o nascondere cespiti o entrate economiche pervenute e godute successivamente all'atto della separazione che possano mutare in modo consistente l'equilibrio patrimoniale reciproco in funzione della possibilità di partecipare in modo proporzionale al mantenimento dei figli;

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



- che entrambi i genitori considerano i nonni materni ed i nonni paterni come una vera risorsa affettiva ed educativa a cui attingere in modo residuale per sopperire alla carenza di tempo di ogni genitore dettata dagli impegni lavorativi. Tuttavia i genitori concordano nel ritenere corretto che i nipoti abbiano un minimo di n.2 incontri mensili con gli stessi ritenendolo, comunque, un dato residuale rispetto ad una frequentazione libera;
- che entrambi i genitori concordano nell'utilizzare il Progetto Anthea quale piattaforma di comunicazione che esalta la lealtà genitoriale e volta al fine di prevenire ogni conflittualità futura consapevoli che ogni dato e comunicazione che transiti in tale piattaforma potrà rappresentare dato ineluttabile producibile in sede giudiziale;
- entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico - sociale della prole dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare i figli e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore. Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso che la prole non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;
- che entrambi i genitori concordano che fino al compimento della maggiore età dei figli esiste impegno a non coinvolgere gli stessi in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di rapporto affettivo con partner appartenente ad altra religione rispetto a quella professata originariamente.

In tale senso la figura genitoriale deve essere la prima ed assoluta tutela, mentre eventuali eccezioni dovranno essere discusse con l'altro genitore;

**Le parti si impegnano affinché tale Patto di Lealtà Genitoriale, di per sé immutabile, assuma validità estesa ad ogni futuro atto o procedimento avente ad oggetto la salute e integrità psico-fisica dei minori in quanto costituisce i principi ineluttabili attraverso i quali le parti intendono crescere i minori dopo la separazione e fino all'età adulta.**

F.to padre [REDACTED]

F.to madre [REDACTED]

i quali, alla luce di tali principi, stilano i seguenti

**ACCORDI GENITORIALI**

**1. RAPPORTI FUTURI TRA LE PARTI:** I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto finalizzato anche, e principalmente, a mantenere un contegno nei rapporti reciproci che debba essere preso a modello ed orgoglio da parte dei propri figli rappresentando già esso stesso per essi momento educativo su come esprimere il rispetto dell'altro in un momento particolare della vita di relazione;

**2. CASA FAMILIARE:** La residenza familiare sita in ... in via ... e risultante in comproprietà tra le parti rimane nella disponibilità della madre [REDACTED] che continuerà ad abitarla insieme ai figli minori ... e ..., assumendo con esso vincolo di destinazione.

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



Le parti si accordano affinché il sig. ██████ ceda alla sig.ra ██████

██████ il proprio 50% della proprietà al costo simbolico di euro 1,00 mentre la sig.ra ██████ si impegna a sostenere l'intero impegno economico del pagamento del mutuo acceso presso la Banca mutuataria estromettendo il sig. ██████ dalla contitolarità dell'operazione stessa;

**3. AFFIDAMENTO DEI FIGLI:** Le parti concordano per l'affidamento congiunto paritetico affinché i figli ... e ... mantengano una frequentazione sostanzialmente paritaria e paritetica con entrambi i genitori al fine di evitare un possibile trauma emotivo dei minori o a contenerlo il più possibile. Convengono che la frequenza dell'alternanza tra le residenze dei genitori non possa nuocere ai minori esistendo l'impegno preciso di ogni genitore atto ad attenuare ogni momento di crisi dei minori agevolando il più possibile l'ascolto e comprensione di un eventuale disagio per il distacco emotivo dall'altro genitore e dal contesto abitativo originario.

Nello specifico, e solo a titolo esemplificativo, in quanto non è possibile per le parti suddividere la frequentazione genitoriale attraverso collocazioni settimanali nonché desiderio di entrambi i genitori sottoporre la prole alla privazione della figura genitoriale altrui per lunghi periodi, si concordano le seguenti modalità di gestione dei tempi di permanenza anche in funzione delle necessità turnistiche del padre:

- **turno mattino (05:00 - 12:30) del padre ██████**: il padre provvederà al ritiro del minore ... all'uscita da scuola (orientativamente ore 12:30) e riaccompagnarlo presso la residenza della madre verso le

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)  
Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI  
Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



ore 21:00, mentre terrà con sé la minore ... con l'impegno alla desinazione del pranzo e della cena serale;

- **turno pomeridiano (12:30 - 20:00) del padre** [REDACTED]: il padre provvederà ad accompagnare il figlio ... a scuola alle ore 07:30 mentre la minore ... rimarrà con la madre, mentre il padre si recherà presso l'abitazione della madre indicativamente alle ore 20:30 per un saluto serale;

- I giorni di Sabato e Domenica verranno alternati dai genitori con la possibilità di prevedere anche fine settimana alternati che prevedano il pernottato dei figli. Tuttavia considerata, soprattutto, la giovane età di ... si ritiene di non prevedere periodi di lontananza di essa dai genitori per periodi troppo lunghi.

**4. MATENIMENTO DEI FIGLI:** Le parti concordano di provvedere al mantenimento diretto della prole per il tempo in cui essa sarà sotto la propria cura. Pertanto le parti, anche in considerazione di una capacità reddituale paritaria, dichiarano di provvedere autonomamente alla gestione delle spese quotidiane nell'accudimento della prole escluse le spese straordinarie che verranno suddivise al 50% come da separato punto.

Per una leale gestione diretta ed evitare che un genitore possa trovarsi in una condizione di difficoltà gestoria i genitori s'impegnano a non considerare mai di esclusiva disponibilità i beni e gli indumenti d'utilizzo dei figli per cui è assodato che esista un unico guardaroba dei figli che le parti s'impegnano a curare e mantenere con estremo rispetto (lavaggio, custodia, ecc.) con impegno a dotare i minori di tutto quanto necessario

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



nei momenti di trasferimento da un genitore all'altro senza che debba rendersi necessaria una sorta di inutile e costosa duplicazione del guardaroba e di accessori.

Entrambi i genitori s'impegnano a seguire la corretta e necessaria alimentazione dei figli in caso di accertata necessità medica con accordo di sfruttare in modo congiunto le prerogative e facilitazioni economiche concesse dallo Stato senza che mai possa addivenire sgravio fiscale a favore di un solo genitore.

**5. VANCANZE NATATALIZIE, CAPODANNO, PASQUALI ED ESTIVE:** Le parti

concordano che i figli trascorrano le festività Natalizie con ogni genitore anni alternati ed alternandole con le festività di Capodanno, mentre le festività Pasquali verranno alternate tra il giorno di Pasqua e Pasquetta. I minori trascorreranno almeno 15 giorni consecutivi con ogni genitore durante il periodo estivo in località estiva che verrà scelta autonomamente da ogni genitore tenendo conto dei desideri della prole.

Le parti si impegnano a concordare un calendario che tenga conto dei propri impegni lavorativi specialmente in caso di lavoratori dipendenti che debbano adeguarsi ad un piano ferie della propria azienda con una limitata disponibile autonomia di scelta. Tale calendario dovrà avvenire entro il giorno ... per dar modo ai genitori di organizzarsi da un punto di vista logistico.

Esiste impegno di entrambi i genitori di comunicare l'indirizzo ed il luogo di in cui il minore trascorrerà le vacanze unicamente per motivi di sicurezza, oltre che di doverosa condivisione, e durante tale arco di tempo



**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)  
Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI  
Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



il minore affidatario dovrà poter permettere al figli la possibile fruizione di contatti con l'altro genitore senza frapporre alcun ostacolo.

**6 COMUNICAZIONI TRA I GENITORI:** Le parti concordano di aderire spontaneamente al Progetto Anthea ritenendo la piattaforma di comunicazione che la costituisce quale strumento virtuoso che stimola ed esalti la lealtà genitoriale e ne aderiscono nello spirito. Infatti al fine di facilitare la gestione di una eventuale conflittualità decidono di aderire utilizzando in modo esclusivo l'applicazione telematica per qualsiasi comunicazione che possa riguardarli e ben consapevoli che tutte le comunicazioni che intercorrano tra essi potranno essere oggetto di produzione documentale rappresentando prova ineluttabile ed incontestabile dalle parti, così come adeguatamente loro edotto in sede di adesione al progetto stesso. Il mancato uso dell'applicazione non potrà essere oggetto di giustificazione alcuna e potrà essere liberamente valutato dal magistrato in caso di decisioni che derivino da atti e procedimenti attivati a seguito di insorta conflittualità tra i genitori successivamente. E' parte integrante del presente accordo il documento che illustra il Progetto in questione e che le parti dichiarano di avere precedentemente letto comprendendo il vero scopo del progetto e di cui ne approvano le finalità e le modalità di gestione.

Le parti concordano che il costo annuo della licenza che permette l'accesso alle parti ed ammontante ad euro 50 + iva verrà sostenuto dal sig. ... con possibilità di rimborso da parte della sig.ra ... (o viceversa).

**7. SPESE PER I FIGLI:** Le spese ordinarie verranno sostenute in modo diretto da ogni genitore senza necessità di preventivo accordo.

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



In generale si devono considerare spese ordinarie quelle che sono soggette ad una prevedibile ripetitività e sottratte al carattere dell'eccezionalità e le spese di natura voluttuaria.

Il contenimento delle spese ordinarie viene demandato al naturale atteggiamento educativo in un'auspicabile sorta di omogeneità di comportamenti educativi volti al corretto orientamento della prole verso il valore del danaro.

Le spese straordinarie verranno sostenute dalle parti in misure del 50% ciascuna secondo il seguente elenco:

**spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo**

**accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;

**spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo**

**accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) cure non convenzionali; e) farmaci particolari;

**spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il**

**preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



**spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo**

**accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b)

corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d)

corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede

universitaria;

**spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono**

**il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-

scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

**spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il**

**preventivo accordo:** a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative

e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby

sitter); c) viaggi e vacanze.

Le spese straordinarie devono essere concordate con doveroso anticipo

di almeno 30 giorni per permettere ad entrambi di organizzarsi dal punto

di vista economico tranne che per le spese straordinarie urgenti di natura

medica che possano incidere sulla salute della prole.

In tal caso entrambi i genitori sono autorizzati a provvedere e pretendere

il pagamento in modo immediato.

**8 INDIRIZZO SCOLASTICO:** Ogni decisione inerente all'indirizzo scolastico

avverrà unicamente in modo congiunto nel rispetto delle abilità ed

aspirazioni del figli e tutti i documenti necessari per le iscrizioni ad

Istituti dovranno essere congiuntamente firmati come presa di

responsabilità di madre e padre.

I genitori si impegnano alla comunicazione reciproca

di tutte le informazioni scolastiche che riguardano i figli di cui vengano,

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



per qualsiasi motivo, a conoscenza in via esclusiva impegnandosi e nonché anche a fare in modo che le notizie di tale interesse possano fruire in modo diretto anche all'altro genitore intervenendo presso le relative segreterie degli Istituti frequentati dai minori.

Gli Istituti scolastici dovranno essere edotti del fatto che entrambi i genitori hanno dignità concordata di essere fatti destinatari delle notizie scolastiche e dell'andamento dei figli. Non possono esistere comportamenti esclusivisti.

**9. SCELTE LAVORATIVE DEI GENITORI:** Entrambi i genitori concordano che le scelte lavorative di ogni genitore che possano incidere e modificarne l'equilibrio psico - sociale della prole dovranno essere, quantomeno, comunicate preventivamente all'altro genitore al fine di trovare insieme soluzioni per salvaguardare i figli e nello stesso tempo non compromettere la realizzazione lavorativa dell'altro genitore.

Preventivamente ogni genitore si dichiara consapevole della necessità di un giusto equilibrio tra le esigenze e disponibilità a trovare una soluzione concordata al fine di non compromettere la relazione genitoriale, ed in ogni caso che la prole non venga allontanata in via improvvisa dal proprio ambiente sociale e scolastico;

**10. SCELTE DI NATURA RELIGIOSA:** Entrambi i genitori concordano che fino al compimento della maggiore età dei figli esiste impegno a non coinvolgere i figli in decisioni di carattere religioso che ne possano modificare gli stili di vita, così come esiste impegno affinché non vengano assunte autonomamente in caso di conversione spontanea ad altra religione o di instaurazione di rapporto affettivo con partner

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



appartenente ad altra religione rispetto a quella professata originariamente.

In tale senso la figura genitoriale deve essere la prima ed assoluta tutela, mentre eventuali eccezioni dovranno essere discusse con l'altro genitore;

**11. RAPPORTO NIPOTI – NONNI:** I genitori si impegnano concretamente affinché i figli mantengano un rapporto continuativo con i nonni materni e con i nonni paterni senza che l'evento separativo possa in alcun modo interrompere il rapporto affettivo con tali figure che vengono qui ritenute risorsa irrinunciabile per il sereno sviluppo dei minori e per la cui ragione si impegnano a far partecipare i nipoti agli eventi di vita più importanti di essi (compleanni, feste comandate, feste natalizie, feste pasquali), nonché a garantire a tali figure anziane almeno n. 2 visite mensili compatibilmente con la distanza con la propria residenza. Ad ogni modo lo spirito che deve animare i genitori è di totale adesione alle esigenze affettive di partecipazione dei nipoti alla vita dei nonni.

**12. REVISIONE DEGLI ACCORDI:** Le parti concordano che in caso di ritenute mutate condizioni economiche che possano portare squilibrio nel mantenimento dei figli, senza essere in grado di riuscire a trovare un accordo bonario, di non perseguire un iter conflittuale giudiziario ma di individuare nella forma della Mediazione Familiare lo strumento più adatto. A tal fine le parti dichiarano che l'utilizzo di tale forma deflattiva verrà accettata senza riserva consapevoli che qualora una delle parti decida comunque di proporre azione giudiziale entrambe potranno produrre l'esito della mediazione che sarà valutata dal Magistrato anche in funzione della condanna alle spese; infatti le parti concederanno al

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



Mediatore poteri propositivi in sede di mediazione e la sua soluzione risolutiva costituirà la prima base di statuizione tra le parti da cui il magistrato ordinario prenderà spunto per valutare le successive doglianze della parte proponente azione avanti a lui.

**13. DIVISIONE DEI BENI DEI GENITORI:** Le parti evidenziano che l'autovettura [REDACTED] tg. ... intestata al marito verrà da esso volturata alla sig.ra [REDACTED], mentre al sig. [REDACTED] rimarrà la proprietà dell'auto [REDACTED] tg. ....

Il conto corrente cointestato acceso presso la Banca ... verrà suddiviso in parti uguali sulla base dell'accetta presunzione di versamenti paritetici.

Le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di natura economica e di nulla avere a pretendere per il futuro, e dichiarano di essere economicamente autonomi ed in grado di provvedere al proprio sostentamento senza necessità aiuto alcuno da parte dell'altro coniuge.

**14. PASSAPORTO E DOCUMENTI:** I genitori s'impegnano a prestare il proprio consenso al fine del rilascio di documenti valevoli per l'espatrio ed ogni altro documento amministrativo necessario per i minori.

**15. SPESE LEGALI:** Le spese del presente procedimento verranno sostenute in parti uguali rispetto al comune incarico conferito .

Tutto esposto e considerato i coniugi, ut supra rappresentati, domiciliati e difesi,

**RICORRONO**

affinchè il Signor Presidente del Tribunale di Modena, ai sensi dell'art. 706 c.p.c., fissi l'udienza di comparizione delle parti per gli incumbenti previsti dall'art.711 c.p.c e che affinchè sia dichiarata la separazione tra i coniugi

**STUDIO LEGALE**  
**AVVOCATO GIANNI CASALE**

Via Vandelli, 31 – 41051 MONTALE RANGONE (MO)

Tel. 059/535613 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via Giustina Rocca n.26 – 76125 TRANI

Tel. 0883/489582 - Fax 059/539092 – Cell. 346/6804150

Via delle Margherita, 63 int.4 – 04011 APRILIA (LT)

e-mail: [casale@avvocatogiannicasale.it](mailto:casale@avvocatogiannicasale.it) / PEC: [gianni.casale@ordineavvmodena.it](mailto:gianni.casale@ordineavvmodena.it)



ricependo le condizioni degli stessi proposte nel presente ricorso.

Si dichiara che ai fini della legge sul contributo unificato, il presente procedimento, in quanto in materia di separazione consensuale dei coniugi è soggetto al pagamento del contributo unificato per un importo parti ad euro 43,00 euro.

Si producono i seguenti documenti:

1. Certificato di matrimonio;
2. Certificato di Stato di Famiglia [REDACTED];
3. Certificato di residenza di [REDACTED];
4. Certificato di residenza di [REDACTED].

Con osservanza.

Modena, 22.06.2019

F.to padre [REDACTED]

F.to madre [REDACTED]

E' autentica

F.to Avv. Gianni Casale